CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO SINDACALE PRESSO TUTTE LE SEDI, SUCCURSALI, COORDINATE E PLESSI. (art. 25 L.300)

settima salvaguardia. Prime comunicazioni.

Siamo appena all'esordio della legge di stabilità 2016 e sulla base delle disposizioni contenute nel testo del DDL all'esame del Senato - ovviamente suscettibile di modifiche - riteniamo opportuno estrapolare dal contesto del disegno di legge due questioni che sembrano essersi assestate quanto meno nella volontà del Governo: si tratta della proposizione della cosiddetta Settima Salvaguardia e della possibilità di esercitare la facoltà di accesso alla pensione di anzianità nel cosiddetto regime sperimentale donne per le lavoratrici che maturano i requisiti di età e contribuzione richiesti entro il 31.12.2015.

Con il presente messaggio ci limitiamo a fornire prime comunicazioni di utilità per la corretta informazione ai lavoratori e per gli aspetti di operatività che ne derivano, ancorché le disposizioni non siano ancora legge dello Stato. Sul fronte sindacale, come sapete, sono in atto le iniziative della Uil assieme a Cgil e Cisl sulla vertenza più complessiva della "flessibilità" in tema pensioni.

Settima Salvaguardia

Il nuovo intervento sugli "esodati" riguarda complessivamente 26.300 lavoratori e ricalca in buona sostanza la precedente sesta salvaguardia. Facciamo presente che con la settima salvaguardia viene previsto lo spostamento di un anno solare del vincolo della decorrenza ultima del trattamento pensionistico (dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio del 2017 – per il Comparto Scuola 1° settembre 2016). Per alcune categorie di lavoratori riscontriamo limitazioni come è il caso del congedo per l'assistenza a familiari con disabilità grave che nella settima salvaguardia sono limitati ai casi di congedo per assistenza dei figli.

Proprio in considerazione di questa casistica ricorrente nell'ambito del comparto Scuola, con la presente nota congiunta concentriamo l'attenzione sulla lettera d), comma 3, art. 18 del DDL Stabilità 2016.

Il DDL Stabilità 2016 ha previsto la possibilità - nel limite di ulteriori 2.000 soggetti - di accedere al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della Manovra Monti-Fornero, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2011:

☑ siano stati in congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 – limitatamente ai casi di assistenza prestata ai figli – a condizione che la data di apertura della cd. "finestra" sia collocata entro il 6 gennaio 2017.

1 DDL Stabilità 2016. Articolo 18, comma 3

... omissis ...

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

... omissis ...

Pertanto I requisiti anagrafici e/o contributivi devono essere perfezionati in data utile da comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2017. Per il comparto Scuola la decorrenza richiesta è entro il 1° settembre 2016.

Nell'ambito del comparto Scuola, al fine di accedere al trattamento pensionistico ai sensi della Settima Salvaguardia dal 1° settembre 2016 è necessario che entro la data ultima del 31 dicembre 2015 vengano raggiunti i seguenti requisiti:

Data di perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2015

PRESTAZIONE

pensione di vecchiaia uomini

Età: 65 anni e 3 mesi

Contributi: almeno 20 anni

pensione di vecchiaia donne *

Età: 65 anni e 3 mesi

Contributi: almeno 20 anni

pensione di anzianità con il sistema delle Quote

Quota 97 e 3 mesi

61 e 3 mesi di età più 36 anni di contributi oppure 62 e 3 mesi di età più 35 anni di contributi oppure le varie combinazioni intermedie

pensione di anzianità con i 40 anni

40 di contributi indipendentemente dall'età anagrafica

* per le donne la salvaguardia ha ragione di esistere solo se al 31.12.2011 non era stato perfezionato il requisito contributivo. Infatti, la lavoratrice che al 31.12.2011 aveva compiuto i 61 anni di età e soddisfatto il requisito minimo di contribuzione mantiene la vecchia disciplina non per effetto della salvaguardia ma perché aveva perfezionato il diritto al 31.12.2011

Regime sperimentale "Opzione donne"

Per quanto attiene la questione "opzione donne" la legge di stabilità 2016 "al fine di portare a conclusione la sperimentazione" stabilisce che la facoltà di accesso al pensionamento è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti di età – adeguata agli incrementi della speranza di vita - e contribuzione entro il 31.12.2015.

In buona sostanza, le lavoratrici della Scuola che matureranno entro fine anno i 57 anni e 3 mesi di età assieme ai 35 anni di contributi potranno accedere al pensionamento secondo il regime delle cosiddette "finestre mobili" dal 1° settembre 2016.

Resta ovviamente inteso che si tratta di prime comunicazioni suscettibili di tutti i dovuti approfondimenti e aggiustamenti del caso in relazione agli sviluppi parlamentari della legge di stabilità.

Seguiranno ulteriori informazioni e indicazioni.

Fraterni saluti.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil II Responsabile Progetto ITAL-UilScuola Michele Zerillo Francesco Sciandrone Livello nazionale.

N.B. Presso la sede Uil Scuola Catania, Via Giuseppe Patanè, 15 è stato istituito apposito servizio specializzato per il controllo e calcolo della propria posizione previdenziale nonché predisposizione ed avvio di tutte le incombenze di cui trattasi. Ai fini di organizzare al meglio il servizio è gradita prenotazione.

salvo mavica, segretario generale.